SENATO DELLA REPUBBLICA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1953

(2ª Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni e proposta di legge:

« Norme sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » **(N. 5)** (*D'iniziativa della senatrice Merlin Angelina*) (Discussione e reiezione):

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . *Pag.* 20
FORTUNATI 17, 20
MERLIN Angelina 18, 20
MOTT, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 19, 20
SCHIAVI 19
SPAGNOLLI, *relatore* 15, 19
TOMÈ 18

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335 e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 » **(N. 13)**; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-1953 » **(N. 14)** (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 10, 11, 12, 13, 15
FORTUNATI 11, 13
GIACOMETTI 12
JANNACCONE 14
TOMÈ 15
TRABUCCHI 13
VICENTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 14

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Corti, De Bacci, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jannaccone, Minio, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

VALMARANA, *Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335 e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 » (13); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1952-53 » (14).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335 e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952–53 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1952–1953 ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione su questi due disegni di legge fu iniziata nella passata riunione della Commissione e fu svolta abbastanza ampiamente.

Il senatore Fortunati prospettò l'opportunità, condivisa anche da altri componenti della Commissione, di sentire il parere delle altre Commissioni, competenti per materia, circa il carattere imprevisto delle spese che si riferiscono ai decreti da convalidare e sulla conseguente possibilità di prelievo delle somme occorrenti dal fondo di riserva.

Dopo aver comunicato al Presidente del Senato questo desiderio, espresso da autorevoli membri della Commissione, ho preso contatto con i Presidenti delle Commissioni dell'Interno, della Difesa e degli Esteri. Essi hanno espresso il parere che, data l'urgenza indiscutibile dei provvedimenti da attuare, considerato che il Parlamento era chiuso ed accertato il carattere di imprevedibilità delle spese, risultava necessario integrare i fondi stanziati sui capitoli di bilancio attingendo mediante decreto del Presidente della Repubblica dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Circa l'entità dei prelievi, i più notevoli sono: circa 200 milioni per ricostituire l'Ospedale della Croce Rossa distrutto in Corea, 200 milioni per le spese dell'Istituto Poligrafico, 55 milioni per l'acquisto di uno stabile in Venezia per gli uffici della guardia di finanza.

Per una maggiore conoscenza dell'argomento, ho voluto prendere contatti con la Ragioneria generale dello Stato specialmente perchè ho notato che nello stato di previsione della spesa i capitoli, che ora si integrano con prelievi dal fondo di riserva, in alcuni casi sono di un certo rilievo, come quelli per i Provveditorati alle opere pubbliche di Palermo e Cagliari rispettivamente di 4 e 3 miliardi. Mi sembrava strano, data l'entità dello stanziamento, che non ci fosse qualche residuo ancora da impegnare. La Ragioneria generale dello Stato mi ha trasmesso la situazione degli impegni relativi a tali capitoli e ho potuto constatare che le somme preventivate sono state tutte impegnate.

Vi è poi un'altra questione che vorrei sottoporre al giudizio della Commissione, quella, cioè, della portata giuridica dell'istituto della convalidazione.

Nella nostra Costituzione i decreti-legge emanati dal potere esecutivo nei casi di urgenti necessità, perdono la loro efficacia se non sono convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni della data della loro emanazione. Secondo il regolamento di contabilità generale dello Stato, i provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste sono adottati, su proposta del Ministro per il tesoro, fino a 500 mila lire e su proposta del Consiglio dei Ministri per somme superiori, dal Presidente della Repubblica che emana i relativi decreti. i quali poi debbono essere sottoposti al Parlamento per la convalidazione. È evidente che tali decreti, dal momento che sono sottoposti all'esame del Parlamento, potrebbero essere o non essere convalidati. Sorge perciò il problema delle conseguenze di un eventuale rifiuto di convalidazione da parte delle Camere. Ho consultato vari testi ed ho potuto accertare che l'opinione più diffusa nei trattatisti di materia costituzionale è la seguente: mentre nel caso di conversione in legge di decreti-legge, la mancata conversione fa decadere il provvedimento adottato dal potere esecutivo e lo rende praticamente nullo nelle sue conseguenze giuridiche, nel caso di mancata convalidazione, invece, il provvedimento adottato resta in pieno vigore, e sorge solo il problema della responsabilità politica del Ministro che ha proposto al Presidente della Repubblica un provvedimento non convalidato dal Parlamento.

Dopo questi chiarimenti riprendiamo la discussione generale.

FORTUNATI. Non vi è dubbio che, dal punto di vista formale, due dei quattro decreti del Presidente della Repubblica, sono stati effettivamente emanati quando il Parlamento non funzionava. Gli altri due però sono stati emanati quando il Parlamento funzionava: l'uno il 30 novembre 1952, e l'altro il 15 febbraio 1953.

Vorrei però ripetere alcune considerazioni che ho già fatto nell'ultima riunione ed alle quali finora non ho avuto risposta.

Gradirei anzitutto sapere perchè il Governo, volta a volta, per far fronte a nuove spese, ricorre ora ad una nota di variazione, ora ad un disegno di legge apposito, ora all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Infatti noi abbiamo visto che il miliardo per contributo al «Fondo nazionale di soccorso invernale» è stato prelevato dal fondo di riserva con un apposito disegno di legge e non con una nota di variazione. Vi sono invece altri prelievi dal fondo di riserva effettuati con note di variazione. Ed infine, abbiamo prelievi dal fondo di riserva stabiliti con decreti del Presidente della Repubblica. È evidente, a mio avviso, che non possiamo non rimanere perplessi di fronte a provvedimenti che hanno in sostanza la stessa conseguenza ma che vengono attuati con tre strumenti diversi determinando rispettivamente tre diverse possibilità sostanziali di controllo da parte del Parlamento. E, mentre nei primi due casi vi è un controllo preventivo, nel terzo, quello dei provvedimenti in esame, vi può essere solo la sanzione politica.

A mio modesto avviso, penso che bisognerebbe fissare questo principio: poichè i capitoli fanno parte di un bilancio, il quale è approvato per legge, le variazioni di essi non possono essere disposte che per legge. Per conseguenza le sottili affermazioni che alcuni trattatisti hanno fatto circa la portata della convalidazione, a mio modo di vedere, non hanno ragione di essere.

Quando si stabilisce un fondo di riserva, è implicito che tale fondo di riserva serve o per istituire nuovi capitoli di spesa, o per modificarne la posta; ma se i capitoli di spesa non possono essere disposti che per legge, è evidente che di regola, solo per legge può essere fatto un prelievo dal fondo di riserva.

Nel caso di mancata convalida, sorge un problema analogo a quello che si verifica nelle amministrazioni comunali, quando talvolta dispongono spese che non figurano in bilancio. La cosa è seria, perchè ha delle conseguenze che vanno oltre l'aspetto economico.

In ogni caso bisogna tenere ben distinti i rapporti nei riguardi di terzi, ai quali è data la possibilità di ricorso alla normale via giudiziaria, dai rapporti di diritto pubblico.

Perciò noi dovremmo avere chiarimenti precisi da parte del potere esecutivo, circa l'uso di queste tre forme di prelievo, specialmente ai fini del controllo di come vengono distribuite le spese.

Per esempio, nel caso delle spese di pubblica beneficienza noi dobbiamo sapere a chi vanno queste somme, quali sono le persone o gli enti che ne beneficiano; invece chi, come noi, vive in provincia non riesce ad avere alcuna notizia, e sia che ci si rivolga ai Prefetti o ai Ministri, sia in sede parlamentare non ha alcuna risposta.

Io mi domando: se avremo silenzio anche quando dovremo approvare i consuntivi, in che cosa si risolverà allora la nostra forma di controllo ? Non basterà certo dire nel consuntivo che sono stati spesi 800 milioni ! . . .

PRESIDENTE. Figurerà nel consuntivo la spesa di 800 milioni, ma lei avrà sempre il diritto di chiedere la distinta di questi 800 milioni.

FORTUNATI. Già, ma siccome noi dobbiamo ancora approvare i consuntivi dal 1942 al 1948, non so che utilità potrà avere, per alcuni tipi di spese, il controllo a distanza di cinque o sei anni, quando cioè le ripercussioni politiche e morali non esistono più. È chiaro che altro è dire, a breve distanza da quando è stata eseguita, che l'assistenza, in una certa provincia o nel quadro nazionale, viene compiuta in maniera non del tutto razionale, ed altro è rilevarlo a distanza di 6 o 7 anni. Noi

dovremmo poter attuare una determinata forma di controllo preventivo anche per questi prelievi, perchè, se ci pongono direttamente di fronte al decreto del Presidente della Repubblica da convalidare, e ci troviamo nella condizione che anche se non lo convalidiamo esso continuerà ad avere i suoi effetti, può venirci il sospetto del perchè a certe spese si pervenga col solo ricorso all'articolo 42 del regolamento di contabilità.

Il controllo parlamentare non deve essere cosa astratta, ma deve avere un senso ed una portata concreti. Se dobbiamo limitarci a discutere soltanto in linea generale su programmi generali, senza scendere nel merito dell'attività del potere esecutivo, è preferibile non interessarcene affatto.

Il Parlamento moderno, dalla Rivoluzione francese in poi, esiste proprio per questo tipo di controllo, per il controllo completo, cioè, delle spese e delle entrate. Nessun cittadino può essere sottoposto ad un tributo che non sia fissato per legge. Nessuna spesa si può fare se non approvata dal Parlamento. Se noi usciamo da questa strada maestra, evidentemente, svuotiamo sostanzialmente il Parlamento di una delle sue principali prerogative rispetto al significato tradizionale che ci è stato insegnato da illustri giuristi nelle Università italiane.

Per queste ragioni, a prescindere da ogni altra considerazione, noi siamo contrari alla convalida.

GIACOMETTI. Ripeto in sostanza quello che ho detto nella precedente seduta, che, cioè, lo stesso testo dei provvedimenti denuncia un proposito, in chi li ha proposti, di non completo rispetto delle leggi.

Vi sono delle impostazioni nelle quali non è molto semplice trovare la straordinarietà e l'urgenza della spesa. Dato che – come ha detto il collega Fortunati – se approviamo o no, il risultato è già acquisito, ci riserviamo di portare eventualmente la questione dinanzi all'Assemblea, per domandare delle spiegazioni ai Ministri, se credano cioè opportuno perseverare su questa via.

Per queste ragioni, il gruppo al quale appartengo voterà contro la convalida.

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha sollevato una questione di altissimo interesse: quella delle diverse forme di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, cioè: la nota di variazione, il disegno di legge apposito ed il decreto presidenziale. A questo punto credo che tutti possiamo convenire che bisognerà prendere in esame la materia in occasione della riforma, già da molti ritenuta necessaria, della legge sulla contabilità generale dello Stato introducendo qualche innovazione che tolga questa incertezza. Non ritengo però, senatore Fortunati, che si possa parlare di impossibilità assoluta di controllo perchè un controllo, se non preventivo almeno concomitante alla spesa, si può sempre avere con l'azione del Parlamentare sia che la voglia svolgere chiedendo notizie e particolari agli uffici competenti, sia che la svolga attraverso interrogazioni o contatti con i Presidenti delle varie Commissioni.

Ho voluto rendermi conto io stesso di ciò che riguarda le spese di beneficenza. Si tratta di un'assegnazione di 750 milioni prelevati dal fondo di riserva. Dalla Ragioneria generale dello Stato ho potuto sapere che tale assegnazione è stata disposta in relazione a sopravvenute contingenze che determinarono la necessità di interventi non fronteggiabili con lo stanziamento del capitolo, già destinato ai normali assegni, tutti contenuti nella misura minima indispensabile per un'adeguata efficienza dell'attività assistenziale svolta dalle Istituzioni di cui all'oggetto del capitolo.

L'assegnazione è servita particolarmente alle occorrenze derivanti: *a*) dal forzato sgombero d'urgenza di taluni locali occupati dalla fondazione del Banco di Napoli per il ricovero dei propri assistiti, in seguito alla destinazione dei locali stessi ad altri fini di preminente interesse; *b*) dai ricoveri d'urgenza effettuati da talune istituzioni dell'Italia insulare in seguito alle alluvioni che colpirono alcune zone della Sicilia e della Sardegna; *c*) dall'impossibilità nella quale si sono trovate le istituzioni di beneficienza di dimettere i ricoverati in seguito alle alluvioni dell'autunno-inverno 1951, non essendo stato possibile, anche per sopravvenute sfavorevoli condizioni meteorologiche locali, ultimare nel tempo

previsto le costruzioni necessarie perchè detti assistiti venissero restituiti ai loro Comuni di origine.

Data l'urgenza della predetta assegnazione si dovette ricorrere al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, non potendosi attendere l'approvazione delle variazioni di bilancio da parte del nuovo Parlamento, senza che avessero a manifestarsi carenze particolarmente dannose per gli assistiti.

TRABUCCHI. Le osservazioni del senatore Fortunati riguardano l'esatta applicazione dell'articolo 42, la prevedibilità delle spese, la non sufficiente giustificazione nella motivazione, il ricorso alle varie forme di prelievo e infine le conseguenze della mancata convalidazione.

Secondo il mio modesto giudizio, l'applicazione dell'articolo 42 si potrebbe discutere da un punto di vista strettamente costituzionale per i capitoli nuovi ma non per i capitoli vecchi. Così si potrebbe discutere, per esempio, per quanto riguarda l'assegnazione di un miliardo al « Fondo nazionale di soccorso invernale », in quanto abbiamo creato un capitolo nuovo.

Però, per quanto riguarda i nuovi capitoli concernenti questi provvedimenti, è necessario tener presente che essi sono stati creati per fatti straordinarissimi come quello dell'inondazione in Olanda e quello della Conferenza dell'I.C.A.O. Indiscutibilmente in questo caso la applicazione dell'articolo 42 dal punto di vista costituzionale è esatta.

Secondo me, relativamente ai capitoli nuovi, poichè ci rendiamo conto che si trattava di spese impreviste, potremmo passar sopra a quella che si può considerare irregolarità formale di non aver fatto il disegno di legge.

Per quanto riguarda il comune di Cortina d'Ampezzo, credo che bisognerebbe invitare il Governo a presentare un disegno di legge, appunto perchè si tratta di un avviamento di lavori che naturalmente dovranno essere completati. Non credo infatti che sia possibile completarli con prelievi dal fondo di riserva.

Avevo, invece, delle perplessità a proposito dell'assegnazione di un miliardo e 800 milioni ad istituzioni di pubblica beneficenza; esse, però, sono state dissipate dai chiarimenti dati dalla Ragioneria dello Stato. Abbiamo saputo, infatti, che sono sorte delle necessità le quali non erano prevedibili al momento della formazione del bilancio del Ministero dell'interno.

Qualche altra incertezza riguardava la somma per l'acquisto di uno stabile in Venezia per gli uffici della Guardia di finanza, ma poichè questi avevano ricevuto lo sfratto dallo stabile in cui avevano sede, si passa dalla imprevisione alla imprevedibilità.

La terza questione sarebbe quella inerente alla spesa di 200 milioni per la stampa di 2.400 decreti di esproprio in relazione alla riforma agraria. Effettivamente non si ha l'impressione di una corrispondenza tra l'entità del lavoro e la spesa. Ma forse per noi questa è pura impressione. Quando avremo i consuntivi, vedremo come sono stati spesi questi 200 milioni.

L'ultima questione riguarda le conseguenze della non convalidazione. Mi pare che se questi provvedimenti non si convalidassero, si avrebbe una spesa che non ha la sua giustificazione conforme al Regolamento di contabilità; quindi, in sede di consuntivo, tale spesa non dovrebbe essere ammessa, e da essa nascerebbe il giudizio di responsabilità.

Tutto compreso, io riterrei che, anche con l'impegno da parte del Governo di non ricorrere più a provvedimenti di questo genere, se non per necessità assolutamente straordinarie, noi dovremmo come uomini politici, più che come giuristi assoluti, convalidare questi decreti, coscienti che essi provvedono in ultima analisi a esigenze che noi stessi riconosciamo.

FORTUNATI. Vorrei avere un chiarimento. I sussidi in denaro ai profughi sono giustificati con riferimento alla legge 4 marzo 1950. Se ora si aumenta lo stanziamento al di fuori della legge istitutiva, evidentemente si istituisce un capitolo di spesa nuovo, senza ricorrere ad alcuna legge.

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, ho qui una memoria, trasmessami dalla Ragioneria generale, che riguarda proprio questo punto. Ne dò lettura:

« La legge 4 marzo 1952, n. 137, nel riordinare la materia relativa all'assistenza ai profughi, stabilì precise forme di interventi a

carico del Ministero dell'interno, alla cui competenza fu anche attribuita l'assistenza ai profughi d'Africa, già effettuata dal Ministero dell'Africa italiana.

« Detta legge non recò, peraltro, disposizioni per i maggiori oneri, a carattere anelastico, che dal suo disposto venivano a risultare per il Dicastero di cui trattasi, compresi quelli che si trasferivano ad esso Dicastero dal Ministero dell'Africa italiana, che aveva curato l'assistenza dei profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia, fino all'entrata in vigore della legge in parola.

« L'insufficienza dei fondi già a disposizione del Ministero dell'interno per l'assistenza ai profughi, fondi nella cui determinazione non si erano potuti ancora considerare gli incrementi di oneri derivanti dalla legge in parola, rese necessaria l'adozione di provvedimenti di integrazione.

« Ciò, sia per rendere operanti i miglioramenti di cui alla cennata legge nei riguardi dei profughi in genere, sia per riattivare l'assistenza a favore dei profughi d'Africa, cessata da parte del Ministero dell'Africa italiana, con l'entrata in vigore della su citata legge ed ancora non effettuata dal Ministero dell'interno, in mancanza della necessaria disponibilità di fondi.

« Una prima integrazione di milioni 800 fu disposta con il provvedimento di prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste ora in corso di convalida, onde mettere in condizioni il Ministero dell'interno di sopperire alle più immediate occorrenze, avuto riguardo anche allo stato di agitazione che era venuto a determinarsi per i profughi d'Africa, in seguito alla cessazione delle erogazioni assistenziali nei loro confronti.

« Le variazioni in dipendenza della cennata legge n. 137 sono state completate con il primo provvedimento di variazioni al bilancio dell'esercizio 1952–53, tuttora all'esame delle Assemblee legislative, con il quale si sono assegnati al Ministero dell'interno altri 1.690 milioni, dei quali milioni 690 trasferiti dallo stato di previsione del Ministero dell'Africa italiana ».

VICENTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Volevo osservare che le norme sulla dinamica del bilancio dello Stato, sono quelle che tutti conosciamo e che d'altra parte vengono rispettate dal Governo. Se noi consideriamo l'entità del bilancio dello Stato in rapporto a questi prelievi fatti con decreto del Presidente della Repubblica, notiamo che si tratta di cifre marginali.

La possibilità di ricorrere, in questi casi, all'*iter* normale della nostra prassi legislativa, fu preclusa dal fatto che il termine del 9 aprile non poteva assolutamente consentire di formulare il disegno di legge da presentare prima alla Camera dei deputati e poi al Senato. C'era l'altra possibilità, quella del decreto-legge, possibilità che però è legata al termine tassativo di sessanta giorni per la conversione in legge. Ora dal 9 aprile alla metà di giugno ciò non sarebbe stato possibile.

Questa è la ragione che giustifica la prassi, che non è normale, del ricorso al decreto presidenziale.

Sulla specifica determinazione delle singole spese, il Presidente ha già dato delle delucidazioni che ritengo esaurienti.

Per quanto concerne la questione di Cortina d'Ampezzo, la dizione « avviamento » è impropria in quanto si trattava di dare l'avvio all'inizio di determinati lavori che dovevano esser fatti, prendendo occasione dalla favorevole stagione, per predisporre quelli che saranno gli impianti per le Olimpiadi del 1956. Questa spesa non avrà seguito in quanto il C.O.N.I. con questi 200 milioni ritiene di avere esaurito quello che può essere il concorso da parte dello Stato per l'impianto. D'altra parte, mi rendo conto che l'improprietà della parola « avviamento » possa dare l'impressione di un inizio dei contributi dello Stato.

Per quel che riguarda la parte sostanziale mi pare ci siano anche ragioni di tempo che hanno imposto questa procedura e quindi pregherei la Commissione di voler approvare le convalidazioni a lei sottoposte.

JANNACCONE. Voterò favorevolmente perchè si tratta di una spesa già fatta e contabilmente giustificata dal momento che i fondi erano passati a disposizione del Governo per spese impreviste. Credo però che, per ovviare agli inconvenienti lamentati della possibilità di spese che non siano rigorosamente giustifi-

cate, bisognerebbe che il fondo di riserva fosse ridotto il più possibile in modo che il Governo sia obbligato a presentare di volta in volta i disegni di legge necessari per disporre spese che non siano strettamente previste dalla legge di contabilità.

TOMÈ. Mi permetto di fare osservare però che in tal modo si porrebbe il problema di andare a reperire di volta in volta i fondi occorrenti per la copertura finanziaria. Se noi dovessimo ridurre eccezionalmente il fondo di riserva per le spese impreviste la conseguenza in ultima analisi sarebbe dannosa.

PRESIDENTE. A mio parere la miglior salvaguardia è quella che questi provvedimenti eccezionalissimi non si facciano; se occorreranno variazioni, esse abbiano luogo almeno con nota di variazione della quale noi potremmo fare l'esame preventivo.

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo alla votazione del primo disegno di legge all'ordine del giorno. Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, nn. 334 e 335 e 22 aprile 1953, n. 336, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 200.000.000, lire 359.650.000, lire 755.000.000 e lire 2.236.578.000, dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952–53.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo quindi alla votazione del secondo disegno di legge. Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, concernente la prelevazione di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e reiezione della proposta di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Norme sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Norme sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico.

SPAGNOLLI, *relatore*. Le norme che regolano l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio sono le seguenti: regio decreto 14 giugno 1941, n. 577 (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1941; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1140 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1952.)

La proposta di legge in esame parte dalla premessa di un disagio che esisterebbe nella categoria dei titolari delle rivendite dei generi di monopolio derivante dalla instabilità dei loro rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 85 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sopra citato, le rivendite sono conferite: 1° quelle di prima categoria: per contratto novennale da stipularsi a trattativa privata o in seguito a pubblica gara; 2° quelle di seconda categoria: o direttamente per concessione novennale o per concessione vitalizia in seguito a pubblico concorso; 3° quelle di terza categoria: per concessione vitalizia o direttamente o in seguito a pubblico concorso.

Sostiene l'onorevole proponente che, fuori dei casi di concessione vitalizia, « ogni nove anni il posto è messo di nuovo a concorso, così che spesso si dà il caso che chi si è sacrificato per anni, dando un notevole impulso all'azienda, deve cedere dinanzi al miglior offerente ». Per porre rimedio a questo stato di cose, l'onorevole proponente intende dare ai concessionari una certa stabilità che valga a tranquillizzarli circa la durata del loro lavoro, rendendo definitivo (*ad personam*) il conferimento delle rivendite ordinarie, in qualsiasi

modo effettuato, dopo un soddisfacente periodo di prova della durata di un quinquennio.

Devesi peraltro osservare che la premessa che dovrebbe giustificare il provvedimento non è esatta, in quanto l'articolo 89 del citato regio decreto 1941 prevede espressamente che alla scadenza del contratto o della concessione novennale «l'Amministrazione può rinnovare il conferimento nelle forme previste dall'articolo 85 direttamente al titolare che abbia con soddisfazione dell'Amministrazione stessa gestito la rivendita e non sia incorso in contravvenzioni tali da renderlo immeritevole di fiducia».

Una prassi ormai consolidata sta a comprovare che l'Amministrazione dei Monopoli si è sempre strettamente attenuta a tale norma per cui le 48.000 famiglie che vivono onestamente dei proventi delle rivendite nulla hanno da temere al riguardo. Non si opponga, dal punto di vista formale, che il rinnovo della concessione o del contratto rappresenti oggi una facoltà e non un obbligo, perchè, a parte il buon uso che si è sempre fatto di questa facoltà l'Amministrazione non potrebbe a suo arbitrio, in assenza di concreti elementi di giudizio, negare il rinnovo senza commettere un eccesso di potere perseguibile attraverso le ordinarie vie amministrative e giurisdizionali.

Se si tien conto, d'altra parte, della natura delicata del rapporto che lega il rivenditore all'Amministrazione, in quanto è attraverso costui che si realizza il cespite fiscale che giustifica l'esistenza del Monopolio, si comprende come tutta una serie di doveri venga imposta al titolare dell'esercizio, per cui l'interesse pubblico esige che periodicamente sia esaminata la sua posizione per accertare che nel novennio egli non abbia abusato della fiducia accordatagli ed abbia quindi ben meritato per proseguire la sua gestione. Il periodico accertamento delle condizioni che consentono tale procedimento (gestione personale del titolare, locale intestato al proprio nome, ubicazione e arredamento del locale consono alle direttive dell'Amministrazione) costituisce peraltro una remora ed un incentivo ad operare bene che assicura il raggiungimento di quelle finalità che lo Stato si è proposto attraverso le rivendite di generi di Monopolio.

Si aggiunga poi che se il provvedimento proposto fosse approvato, esso rappresenterebbe una restrizione dei benefici di cui gode la categoria dei rivenditori di generi di monopolio e non un allargamento quale sarebbe nell'intenzione dell'onorevole proponente, la quale si preoccupa di dare ai concessionari (*ad personam*) «una certa stabilità la quale non mira a fissare un diritto ereditario» mentre l'attuale legislazione si preoccupa anche di coloro che sono interessati da vicino alla destinazione futura dell'azienda, frutto dell'attività del gestore e di coloro che con lui hanno intimamente collaborato all'affermazione economica dell'azienda stessa.

Infatti con il disposto dell'articolo 90 del citato regio decreto si stabilisce di conferire direttamente la rivendita, allorquando la stessa si renda vacante per cessazione del contratto o della concessione in uno dei casi previsti dal precedente articolo 86 (spirare del termine, morte del titolare, disdetta da parte dell'Amministrazione, decadenza del titolare, rescissione a causa di gravi motivi di famiglia, cambiamenti di residenza, inabilità fisica permanente del titolare), ed il conferimento non venga rinnovato al titolare cessante in applicazione dell'articolo 89: 1° al coniuge o al figlio del titolare cessante i quali abbiano prestato in modo notevole effettivo ininterrotto servizio di commesso o di coadiutori per almeno tre mesi compiuti alla data della vacanza; 2° al commesso autorizzato o al coadiutore autorizzato in persona diversa dal coniuge o dal figlio, i quali abbiano prestato in modo notevole, nelle qualità suesposte, un servizio ininterrotto nella rivendita di almeno due anni compiuti alla data della vacanza.

Concludendo, sia perchè il disagio rappresentato non è in realtà avvertito da chi ha condotto la gestione con regolarità, attenendosi alla scrupolosa osservanza dei suoi doveri, sia perchè la modifica proposta altererebbe tutto il sistema tecnico-giuridico dell'attuale ordinamento, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, che contempera l'esigenza pubblica connessa con il particolare servizio che svolgono i rivenditori con la possibilità di legare all'àmbito familiare l'esercizio stesso, la proposta non appare suscettibile di approvazione.

Assicuro che il vostro relatore, come si è preoccupato di esaminare la proposta stessa al lume della vigente legislazione, così non ha

mancato di interpellare gli organi responsabili dell'Amministrazione e nel contempo i rappresentanti della categoria, prima di pervenire alla conclusioni dianzi esposte.

FORTUNATI. A me pare che nell'inchiesta fatta dal collega Spagnolli vi è un equivoco nel modo di porre il problema. È evidente che se a un rivenditore andate a dire di stare attento perchè con la nuova proposta di legge i familiari, i commessi, i coadiutori non avranno più la posizione che adesso hanno, qualunque rivenditore vi risponderà che le cose adesso vanno bene.

Ma la portata della proposta della senatrice Merlin non è quella di revocare tutte le norme e le condizioni particolari previste per i familiari, ecc. La questione posta dall'onorevole proponente è, a mio parere, più ampia ed ha carattere economico, non giuridico. L'Amministrazione dei monopoli è, dal punto di vista economico, tutelata meglio, nei suoi rapporti con i rivenditori, dalla struttura esistente o da una diversa struttura quale quella proposta dalla senatrice Merlin? È qui il problema. Andando al di là dei motivi occasionali che possano aver determinato la presentazione della proposta, ho dei dubbi che oggi la situazione sia efficiente.

Si intende che la concessione è permanente, finchè il concessionario si attiene all'osservanza scrupolosa delle norme che fanno parte integrante dell'atto amministrativo pubblico della concessione. Io penso, e d'altra parte voi stessi in più riprese in altre occasioni avete affermato, che nel calcolo economico un imprenditore di un particolare tipo di organizzazione economica è legato ad una determinata prospettiva nell'esercizio delle sue funzioni. Allora, dal punto di vista economico generale, come si può sostenere che l'interesse dell'Amministrazione dei monopoli sia meglio servita da una concessione limitata nel tempo che da una concessione non limitata?

Non vi è dubbio, a mio avviso, che la concessione non limitata nel tempo, sempre nell'àmbito della osservanza più scrupolosa delle norme sulla facoltà di revoca, mette il singolo in condizioni di dare un maggior contributo suo personale alla vita della rivendita. Poichè già le norme non escludono una concessione permanente, non vi è nella proposta in esame, dal punto di vista economico e formale, nulla di nuovo.

Se ho ben capito, questo c'è di nuovo: che la seconda e la terza categoria sarebbero fuse con trattamento unico, mentre oggi è previsto un trattamento differenziato. Ma poichè per la terza categoria è già prevista la norma che la senatrice Merlin prevede anche per la seconda categoria, non mi pare che si possano accogliere le eccezioni sollevate dal relatore, altrimenti bisognerebbe modificare anche la concessione permanente che c'è oggi per la terza categoria.

Si tratta allora di vedere quale è la ragione economica di fondo per la quale si prevede un trattamento differenziato tra la seconda e la terza categoria e vedere fino a che punto questo trattamento è ancora giustificato, o se vi possano essere delle prospettive di modificazione. Credo che il problema debba essere posto unicamente ed esclusivamente in questi termini.

La mia impressione è che oggi l'Amministrazione dei monopoli abbia in realtà poca facoltà di revoca della concessione. Se invece la materia fosse regolamentata in modo tale che la facoltà di revoca fosse in concreto maggiormente possibile, non vedrei nulla di strano che vi potesse essere una concessione non limitata a nove anni, perchè la concessione resterebbe in vigore fino a che il calcolo economico, che è alla base della stessa, è rispettato da parte del rivenditore.

D'altra parte mi pare che la revisione periodica cui ha accennato il relatore possa esser prevista senza bisogno di una gara. È giusto che noi periodicamente sottoponiamo i rivenditori a particolari forme di revisione eccezionale delle condizioni in cui esercitano la ricevuta concessione, ma senza che per questo vi sia di nuovo bisogno di una gara.

Non credo che la regolamentazione attuale sia proprio il massimo di perfezione e che gli interessi del Monopolio pubblico siano effettivamente serviti. Se c'è la possibilità di perfezionare, dobbiamo farlo senza prevenzioni e pregiudizi, sempre in base al presupposto di fondo che dobbiamo servire l'interesse fondamentale del Monopolio pubblico e non creare nel suo àmbito degli interessi privati di tale

diffusione, se non di tale entità, che ad un certo momento possano mettere il Monopolio in condizioni di non essere più Monopolio.

Vorrei che l'onorevole Sottosegretario o il relatore della proposta di legge ci chiarissero questi punti e ci illustrassero su basi sperimentali quali sono le conseguenze delle condizioni migliori derivanti allo Stato quando, trascorsi i nove anni, attraverso una nuova forma di gara o di concessione diretta, si cede l'esercizio ad un nuovo titolare e si calcola che cosa ha ricavato fino a quel momento il Monopolio. Potrebbe darsi infatti che, in definitiva, dal punto di vista economico, per il Monopolio la situazione nei confronti del nuovo concessionario rimanesse immutata; in questo caso noi ci affanniamo a parlare dell'interesse del Monopolio, ma in concreto non facciamo che mettere una persona al posto di un'altra.

TOMÈ. Vorrei chiedere un chiarimento: sapere cioè se, in occasione del rinnovamento delle concessioni novennali, si rivedono anche i canoni.

MERLIN ANGELINA. Si possono certamente rivedere.

Io ho presentato la proposta di legge in seguito a sollecitazioni che mi sono state fatte soprattutto da parte di donne, poichè molte sono le donne titolari di rivendite. Ora, queste persone, che considerano la situazione da un punto di vista pratico non soltanto nei riguardi di se stessa, ma anche dello Stato, non domandano di avere la concessione per sempre, cioè a dire ereditabile come se fossero in possesso di un esercizio privato; domandano la concessione fintanto che possono lavorare, fino a che muoiono o fino a che non diventino invalide e siano costrette a rinunciarvi. Queste persone mi facevano presente che lo Stato non perderebbe nulla con tale sistema in quanto i canoni possono essere riveduti annualmente; è sempre lo Stato che può decidere se modificarli o no.

Ora, il concetto di giustizia al quale mi sono ispirata – e lo esprimo in modo molto esplicito con parole che tutti possono comprendere – è questo: supponiamo che un tale, o una tale, abbia avuto una concessione per 9 anni. Questa persona naturalmente cerca di apportare all'esercizio tutte le migliorie possibili; e, notate, che la miglior cosa perchè uno spaccio possa diventare efficiente è il modo di trattare i clienti: basta che abbiate occasione, andando a comprare dei francobolli in una di queste rivendite, di trovare il gestore che ve li dà di mala voglia, perchè, se poi dovete comprare le sigarette, non vi andate più; viceversa, se trovate una persona gentile, andate volentieri ad acquistare nel suo negozio tanto più che questi spacci vendono anche cartoline ed altri articoli. Ora non è giusto che il concessionario, il quale con il suo modo di lavorare ha dato efficienza al suo esercizio, venga privato della concessione perchè un altro offre un poco di più.

Lo Stato ha sempre modo di mandare ispettori a controllare come questa persona gestisce la rivendita; d'altra parte, io stessa ho proposto nella legge che il conferimento delle rivendite divenga definitivo soltanto dopo un periodo di prova della durata di un quinquennio. Mi sembra che la durata dell'esperimento sia più che sufficiente.

Noi dobbiamo preoccuparci non soltanto di compiere un atto di giustizia verso queste persone, ma anche di tener presente l'interesse dello Stato, in quanto più si stimolano i rivenditori a contribuire al miglioramento della azienda, tanto maggiore vantaggio ne ricava lo Stato. Si tratta in fondo di valutare il cosiddetto avviamento commerciale.

TOMÈ. Faccio presente che, anche se teoricamente vi è questa possibilità di modificare annualmente il canone, in realtà il problema si pone per l'Amministrazione soltanto quando viene effettivamente a scadere la concessione: questa è la prassi normale.

Direi quindi che il termine della concessione è come un appuntamento per riesaminare la situazione; e il riesame della situazione opera sotto due aspetti: sia da parte del fisco, il quale fa una valutazione di consistenza attuale, nel momento in cui la concessione scade e deve essere rinnovata, e quindi adegua il canone alla situazione esistente in quel momento; sia da parte del concessionario, il quale, sapendo di dover rendere una specie di conto, è stimolato a migliorare la propria attrezzatura e a soddisfare le esigenze dello

Stato attraverso la funzionalità dello spaccio. Se invece si conferisse la concessione *ad personam*, questo stimolo al perfezionamento verrebbe indubbiamente a cessare.

Dal punto di vista poi delle ripercussioni che, sul piano economico, potrebbero andare a danno del concessionario, vale la pena di osservare che in genere queste privative non svolgono soltanto un servizio di rivendita di generi di monopolio, ma, almeno nella maggior parte dei casi, anche un commercio di altri articoli, per i quali si richiede normalmente la licenza comunale, e per cui si determina un avviamento che si traduce in una specie di patrimonio. Questo patrimonio, nel caso in cui la concessione sia data ad altri, può essere commerciato col subentrante.

In sostanza, i dati della esperienza ci dicono che succede ben di rado che un concessionario venga privato dell'esercizio; di regola l'Amministrazione finanziaria concede il rinnovo, tanto più che vi sono dei titoli di preferenza che devono essere tenuti presenti.

Concludendo, sia tenendo presente quel che avviene in pratica, che cioè non si verificano mutamenti dei titolari se non in casi eccezionali, ad opera dell'Amministrazione finanziaria, sia perchè gli interessi del titolare che viene a cessare sono ugualmente tutelati attraverso il realizzo finanziario dell'avviamento, sia perchè vi è questa specie di appuntamento per l'Amministrazione e per il concessionario che consente una visione più panoramica e integrale degli interessi della collettività che deve essere servita dallo spaccio dei Monopoli, io ritengo che la proposta di legge non possa venir accolta.

SCHIAVI. Desidererei sapere se, con la concessione a vita, viene menomato o ridotto l'interesse del Monopolio. Se tale interesse resta invariato, dovrebbe essere indifferente per il Monopolio valersi della facoltà di revoca in un determinato momento oppure alla fine della vita dei concessionari dando così maggiore tranquillità al concessionario; a meno che – ma questo mi sembra esulare dalla realtà – si voglia contare sulla maggiore offerta che può essere avanzata da un terzo per avere la concessione.

SPAGNOLLI, *relatore*. In relazione alle questioni poste dal senatore Fortunati, vorrei portare a conoscenza anche della onorevole proponente, i risultati della mia indagine. Ho voluto rendermi ben conto di quella che era la vera situazione, poichè avevo qualche preoccupazione di carattere sociale. Sono andato ad indagare cioè, se, in uno stato di equilibrio di rapporti anche economici fra l'Amministrazione e i rivenditori, questi ultimi erano soddisfatti e che ne pensavano di questi rapporti. Evidentemente qui il discorso potrebbe essere lungo; ogni categoria ha sempre aspirazioni e tendenze diverse, e se volessimo codificarle tutte, sarebbe come affrontare la questione della luna nel pozzo. Però, restringendomi a situazioni particolari constatate soprattutto nel mio Trentino, ho ricavato la sensazione che in genere i rivenditori sono contenti dei rapporti per lo più cordiali con coloro che sono i responsabili locali dell'Amministrazione dei Monopoli, ma che naturalmente se ci sono delle possibilità di miglioramento, queste entrano nei loro desideri. Sono andato anche ad informarmi presso l'Amministrazione e ho constatato che arrivano una trentina di lettere al giorno con le quali si chiedono concessioni di rivendite. Ciò vuol dire che si guarda alla possibilità di ottenere le concessioni come ad una sistemazione che darebbe una tranquillità e una soddisfazione anche di carattere economico.

All'altra questione posta dal senatore Fortunati, mi pare abbia già risposto il senatore Tomè, facendo notare che nell'attuale equilibrio dei rapporti – ed io ho parlato appunto di una specie di equilibrio tecnico e giuridico della situazione esistente – la proposta in questione non si inserisce altro che per turbarlo.

È chiaro che, volendo affrontare tutto intero il campo dell'aggiornamento della legislazione sulla materia, particolarmente della legge del 1949, si potrebbe ancora far entrare qualche riforma in questo settore ma, allo stato attuale delle cose, la situazione mi porta alle conclusioni che ho testè riferito.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei semplicemente chiarire che le rivendite si dividono in tre categorie. Come ha detto il senatore Fortunati, per la terza è già prevista la

la concessione vitalizia; per la seconda la concessione è mista, per la prima è novennale. La differenziazione fra le tre categorie è che la terza categoria dà un reddito fino a 200 mila lire annue, la seconda fino a 300 mila, la prima oltre le 300 mila. Ed ecco l'armonia della legge la quale stabilisce una concessione vitalizia per quelli che guadagnano poco....

MERLIN ANGELINA. Questa concessione è riservata a determinate categorie di persone!

MOTT, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sì, hanno la precedenza gli invalidi di guerra, i superinvalidi, le vedove ecc., per i quali è senz'altro stabilita la concessione vitalizia in considerazione del fatto che il reddito di tali concessioni è relativamente basso (inferiore alle 200 mila lire) ed essi vivono normalmente in piccoli centri.

Per la seconda categoria, a seconda della posizione e delle caratteristiche dei concessionari, si può stipulare il contratto novennale o conferire la concessione vitalizia. Per la prima categoria, che fondamentalmente comprende le grosse rivendite situate nei centri che rendono molto, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, e la norma è stata accolta nella legge, che vi sia questa remora costituita dal contratto novennale, in modo che il concessionario, il quale guadagna abbondantemente, abbia questo appuntamento con l'Amministrazione (come diceva il senatore Tomè) ogni 9 anni.

Faccio presente che mai l'Amministrazione si è giovata della facoltà di passare la concessione ad altri che offrivano di più.

MERLIN ANGELINA. Può farlo però!

MOTT, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La concessione viene data ad altri soltanto se sono state riscontrate delle mancanze.

D'altro canto, c'è sempre il diritto di ricorso, da parte del concessionario, come garanzia assoluta dell'onestà della decisione.

Per quanto riguarda la questione delle rivendite, la concessione è legata al negozio, ma non necessariamente ad un determinato locale: basta che ce ne sia un altro ritenuto dalla Amministrazione adatto, perchè possa esser preso in considerazione in luogo del primo.

Mi sembra che, così impostata la questione, la legge attuale dimostri di essere armonica e tale da dare sufficiente tranquillità ai concessionari.

FORTUNATI. Non ho ancora ben compreso la distinzione giuridica fra le tre categorie. Si è detto che la terza categoria è conferita per concessione vitalizia, la seconda per concessione mista, la prima per concessione novennale. Ma nella proposta di legge in discussione questi termini sono mutati, perchè si dice che le rivendite di prima categoria sono conferite «per contratto da stipularsi a trattativa privata od in seguito a pubblica gara». Questa norma è già nella legislazione vigente?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La legge vigente sancisce che le rivendite di prima categoria si assegnino per contratto novennale da stipularsi a trattativa privata o in seguito a pubblica gara; quelle di seconda, o direttamente per concessione novennale o per concessione vitalizia in seguito a pubblico concorso.

Poichè ritengo che l'armonia dei rapporti stabiliti dalla legge vigente tra concessionari ed Amministrazione dei monopoli corrisponda ad un giusto equilibrio tra i reciproci interessi, non mi sembra opportuno accogliere la proposta di legge in esame.

FORTUNATI Non comprendo neanche le disposizioni della legislazione vigente perchè nel primo caso si parla di «contratto novennale», mentre nel secondo di «concessione novennale» o «vitalizia» Allora io domando: che differenza vi è tra «concessione novennale» e «contratto novennale»?

Sembrerebbe che la prima categoria sia regolata da un contratto di diritto privato, mentre la seconda sia una concessione amministrativa.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* No, è sempre una concessione; questa concessione però nel primo caso è irrevocabile, mentre negli altri è revocabile.

MERLIN ANGELINA. Bisogna vedere però se questa armonia non si sia trasformata in

una disarmonia. Io ho presentato la proposta di legge perchè sono stata sollecitata da parecchie persone e ciò significa che ci sono degli scontenti. Voi affermate che raramente avviene il cambio di titolare; io dico invece che può avvenire, e con relativa facilità.

Ora, è lecito – torno a ripetere quel che ho detto prima – che una persona, la quale abbia messo nel suo lavoro tutte le sue capacità personali per dare avviamento ad un esercizio, che è una parte dell'Amministrazione dello Stato, se lo veda poi togliere da un altro disposto ad offrire poche lire di più ? Dobbiamo dare una sicurezza a queste persone. Se voi sostenete che ciò può essere dannoso, altrettanto dannosa può essere anche la concessione a vita che attualmente conferite. Lascereste, per esempio, l'esercizio alla vedova di un caduto in guerra o di un ex dipendente dello Stato, se questi lo facessero andare in fallimento ? Trovereste certo il modo di revocarglielo.

Nella mia proposta di legge non si nega che il canone possa esser variato di anno in anno; non occorre però necessariamente per variarlo cambiare concessionario. Ciò non mi sembra giusto. Voi trovate un'armonia nella attuale legge, ma è armonia apparente che sostanzialmente è un'ingiustizia, e l'ingiustizia è disarmonia.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione. Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Le rivendite ordinarie sono conferite:

1) quelle di 1ª categoria per contratto da stipularsi a trattativa privata od in seguito a pubblica gara;

2) quelle di 2ª e 3ª categoria, o direttamente per pubblico concorso, o per concessione vitalizia.

Il conferimento delle rivendite ordinarie, in qualsiasi modo effettuato, diverrà definitivo (*ad personam*) dopo un soddisfacente periodo di prova della durata di un quinquennio.

Metto ai voti la proposta di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

La riunione termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.